

**Legge federale
sulle indennità di perdita di guadagno
per chi presta servizio e in caso di maternità
(Legge sulle indennità di perdita di guadagno)
(LIPG)¹**

del 25 settembre 1952 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 59 capoverso 4², 61 capoverso 4³, 116 capoversi 3 e 4, 122⁴ e 123⁵ della Costituzione federale⁶ (Cost.);⁷

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1951,

decreta:

Capo primo:⁸ Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000⁹ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili al regime delle indennità per perdita di guadagno, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

RU 1952 1050

- ¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
- ² Questa disp. corrisponde all'art. 34^{ter} cpv. 1 lett. d della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
- ³ Questa disp. corrisponde all'art. 22^{bis} cpv. 6 della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
- ⁴ Questa disp. corrisponde all'art. 64 della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
- ⁵ Questa disp. corrisponde all'art. 64^{bis} della Cost. del 29 mag. 1874 (CS 1 3).
- ⁶ RS 101
- ⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).
- ⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
- ⁹ RS 830.1

Capo primo *a*: Indennità¹⁰

I. Diritto all'indennità per chi presta servizio¹¹

Art. 1a¹² ...¹³

¹ Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:

- a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;
- b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o
- c. che prestano servizio nell'amministrazione militare.¹⁴

^{1bis} In deroga al capoverso 1, i militari hanno diritto a un'indennità tra due servizi d'istruzione soltanto se sono disoccupati. Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e le persone che non esercitano un'attività lucrativa non hanno diritto a un'indennità. Il Consiglio federale disciplina la procedura.¹⁵

² Le persone che prestano servizio civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995¹⁶ sul servizio civile sostitutivo.

^{2bis} Le persone reclutate secondo la legislazione militare svizzera hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di reclutamento retribuito con soldo.¹⁷

³ Le persone che prestano servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale ricevono il soldo giusta l'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002¹⁸ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). È eccettuato il personale degli organi cantonali e comunali responsabili della protezione civile impiegato nell'ambito di interventi di pubblica utilità giusta l'articolo 27a LPPC.¹⁹

¹⁰ Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

¹² Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹³ Abrogata dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

¹⁵ Introdotto dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2016** 4277, **2017** 2297; FF **2014** 5939).

¹⁶ RS **824.0**

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

¹⁸ RS **520.1**

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

⁴ I partecipanti ai corsi federali e cantonali per i quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 2011²⁰ sulla promozione dello sport e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 1995²¹ sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.²²

^{4bis} Il diritto a un'indennità si estingue con la riscossione di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ma al più tardi al compimento dell'età ordinaria di pensionamento ai sensi dell'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 1946²³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).²⁴

⁵ Le persone di cui ai capoversi 1–4 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».

Art. 2 e 3²⁵

II. Specie delle indennità

Art. 4²⁶ Indennità di base

Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.

Art. 5²⁷

Art. 6²⁸ Assegni per i figli

¹ Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura fino a 25 anni compiuti.

² Danno diritto all'assegno:

- a. i figli della persona prestante servizio;

²⁰ RS **415.0**

²¹ RS **510.10**

²² Nuovo testo giusta dall'art. 34 n. 4 della L del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 3953; FF **2009** 7113).

²³ RS **831.10**

²⁴ Introdotto dal n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

²⁵ Abrogati dal n. I della LF del 3 ott. 2003, con effetto dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

²⁷ Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 319; FF **1968** II 109).

- b. i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.²⁹

Art. 7³⁰ Assegno per spese di custodia

¹ Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli (art. 6) d'età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all'assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità e disciplina i dettagli.

Art. 8³¹ Assegni per l'azienda

¹ Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che dirigono un'azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un'attività dipendente.

² Le persone prestanti servizio che lavorano in un'azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del loro periodo di servizio di una certa durata, nell'azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari.³²

III. Calcolo delle indennità

Art. 9³³ Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati

¹ Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.

²⁹ Nuovo testo giusta il n. III dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1982 1676 1724 art. 1 cpv. 1; FF 1976 III 155).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

³² Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57; FF 1975 I 1185).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

² L'indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10.

^{2bis} Alle persone ammesse al servizio militare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995³⁴ spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.³⁵

³ Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. È computato l'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.

⁴ Durante l'istruzione di base nella protezione civile, l'indennità giornaliera di base ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servizio avendo già assolto in tutto od in parte un'istruzione militare di base.

Art. 10³⁶ Indennità di base durante gli altri servizi

¹ L'indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1–3.

² Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1–3.

Art. 10a³⁷ Indennità di base tra due servizi

Per i servizi di cui all'articolo 30 capoverso 1^{bis} della legge militare del 3 febbraio 1995³⁸, il diritto all'indennità dopo la scuola reclute è retto dall'articolo 9; per tutti i rimanenti servizi esso è retto dall'articolo 10. L'articolo 16 capoverso 1 non è applicabile.

³⁴ RS 510.10

³⁵ Introdotto dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

³⁷ Introdotto dall'all. n. 10 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).

³⁸ RS 510.10

Art. 11³⁹ Calcolo dell'indennità

¹ Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS^{40,41}. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

² Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.

Art. 12⁴²**Art. 13**⁴³ Assegno per i figli

L'assegno per i figli ammonta per ogni figlio all'8 per cento dell'indennità totale massima.

Art. 14⁴⁴**Art. 15**⁴⁵ Assegno per l'azienda

L'assegno per l'azienda è del 27 per cento dell'indennità totale massima.

Art. 16⁴⁶ Importo minimo e massimo

¹ Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 45 per cento per le persone senza figli;
- b. 65 per cento per le persone con un figlio;

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁴⁰ RS **831.10**

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

⁴² Abrogato dal n. I della LF del 6 mar. 1959, con effetto dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁴⁴ Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1976** 57; FF **1975** I 1185).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.

² Per le persone in lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 37 per cento per le persone senza figli;
- b. 55 per cento per le persone con un figlio;
- c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.

³ Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

- a. 25 per cento per le persone senza figli;
- b. 40 per cento per le persone con un figlio;
- c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

⁴ L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.

⁵ L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1–3.

⁶ L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale.

Art. 16a⁴⁷ Indennità totale massima

¹ L'indennità totale massima ammonta a 245 franchi⁴⁸ al giorno.⁴⁹

² Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l'indennità totale massima all'evoluzione dei salari per l'inizio dell'anno, se il livello salariale determinante per l'ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.

⁴⁷ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1976** 57; FF **1975** I 1195).

⁴⁸ Indennità giusta l'art. 7 cpv. 1 dell'O 20 del 13 nov. 2019 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3753).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

IIIa.⁵⁰ Indennità in caso di maternità

Art. 16b Aventi diritto

¹ Ha diritto all'indennità la donna che:

- a. era assicurata obbligatoriamente ai sensi della LAVS^{51,52} durante i nove mesi immediatamente precedenti il parto;
- b. durante tale periodo ha esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi;
- c. al momento del parto:
 1. è una salariata ai sensi dell'articolo 10 LPGA⁵³,
 2. è un'indipendente ai sensi dell'articolo 12 LPGA, o
 3. collabora nell'azienda del marito percependo un salario in contanti.

² Il periodo d'assicurazione secondo il capoverso 1 lettera a è ridotto nella misura in cui il parto avviene prima della fine del nono mese di gravidanza.

³ Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle donne che per incapacità al lavoro o disoccupazione:

- a. non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a;
- b. al momento del parto non sono salariate o indipendenti.

Art. 16c Inizio del diritto

¹ Il diritto all'indennità inizia il giorno del parto.

² In caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato, la madre può chiedere che l'indennità sia versata soltanto a partire dal giorno in cui il figlio è accolto a casa.

Art. 16d⁵⁴ Estinzione del diritto

Il diritto all'indennità si estingue 98 giorni dopo il suo inizio. Si estingue prima se la madre riprende la sua attività lucrativa o muore.

Art. 16e Importo e calcolo dell'indennità

¹ L'indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

² L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità. All'accertamento di tale reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1.

⁵⁰ Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁵¹ RS **831.10**

⁵² Nuova espr. giusta il n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵³ RS **830.1**

⁵⁴ Vedi anche le disp. trans. della mod. del 3 ott. 2003 alla fine del presente testo.

Art. 16f Importo massimo

¹ L'indennità di maternità ammonta al massimo a 196 franchi⁵⁵ al giorno. L'articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.

² L'indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 1.

Art. 16g Priorità dell'indennità di maternità

¹ L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:

- a. dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. dell'assicurazione per l'invalidità;
- c. dell'assicurazione contro gli infortuni;
- d. dell'assicurazione militare;
- e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10.

² Se fino all'inizio del diritto all'indennità di maternità vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità di maternità corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

- a. la legge federale del 19 giugno 1959⁵⁶ sull'assicurazione per l'invalidità;
- b. legge federale del 18 marzo 1994⁵⁷ sull'assicurazione malattie;
- c. legge federale del 20 marzo 1981⁵⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni;
- d. legge federale del 19 giugno 1992⁵⁹ sull'assicurazione militare;
- e. legge del 25 giugno 1982⁶⁰ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 16h Rapporto con il diritto cantonale

A complemento del capo IIIa i Cantoni possono prevedere un'indennità di maternità più elevata o di durata maggiore nonché un'indennità di adozione e prelevare contributi specifici per il loro finanziamento.

⁵⁵ Indennità giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'O 20 del 13 nov. 2019 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3753).

⁵⁶ RS 831.20

⁵⁷ RS 832.10

⁵⁸ RS 832.20

⁵⁹ RS 833.1

⁶⁰ RS 837.0

IV. Disposizioni varie

Art. 17 Esercizio del diritto

¹ L'avente diritto fa valere l'indennità presso la cassa di compensazione competente. Se non esercita tale diritto, hanno veste per agire in sua vece:

- a. i suoi congiunti, se egli trascura verso di loro gli obblighi di mantenimento o di assistenza;
- b. il datore di lavoro che versa un salario all'avente diritto durante il periodo in cui esiste il diritto all'indennità.⁶¹

² Il Consiglio federale designa la cassa di compensazione competente e regola la procedura. Può emanare disposizioni concernenti il disciplinamento dei litigi relativi alla competenza territoriale e derogare all'articolo 35 LPG^{62,63}

Art. 18 Fissazione dell'indennità

¹ L'indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad essa affiliati, che danno affidamento per l'esatta esecuzione di tale compito, di fissare l'indennità dovuta ai loro salariati.

² L'indennità è fissata mediante procedura semplificata ai sensi dell'articolo 51 LPG⁶⁴. In deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPG, ciò vale anche per le indennità di notevole entità.⁶⁵

Art. 19⁶⁶ Pagamento delle indennità

¹ L'indennità è pagata all'avente diritto; sono eccettuati i seguenti casi:

- a. su richiesta dell'avente diritto, l'indennità è pagata ai congiunti;
- b. se l'avente diritto trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento sono, su domanda, pagate agli interessati stessi o ai loro rappresentanti legali; in deroga all'articolo 20 capoverso 1 LPG⁶⁷, ciò vale anche se gli interessati non dipendono dall'assistenza pubblica o privata.

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁶² RS **830.1**

⁶³ Per. introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁶⁴ RS **830.1**

⁶⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁶⁷ RS **830.1**

² L'indennità è versata dalla cassa di compensazione alla quale deve essere presentata la domanda. Gli aventi diritto che prima dell'inizio del diritto esercitavano un'attività dipendente ricevono l'indennità dal datore di lavoro, sempreché motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.

³ L'indennità è pagata soltanto se è fatta valere conformemente alle prescrizioni legali ed è adottata la prova che sono soddisfatte le relative condizioni.

Art. 19^a⁶⁸ Contributi alle assicurazioni sociali

¹ Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.⁶⁹

^{1bis} I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà del Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno. Il Fondo di compensazione rimborsa inoltre il contributo del datore di lavoro per il personale agricolo secondo l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 20 giugno 1952⁷⁰ sugli assegni familiari nell'agricoltura.⁷¹

² Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare certi gruppi di persone dall'obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata.

Art. 20⁷² Prescrizione e compensazione

¹ In deroga all'articolo 24 LPG⁷³ il diritto alle indennità non ricevute si estingue, per chi presta servizio, cinque anni dopo la fine del servizio che fonda il diritto alla prestazione e, in caso di maternità, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità di cui all'articolo 16d.

² I crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAVS⁷⁴ e dalla legge federale del 20 giugno 1952⁷⁵ sugli assegni familiari nell'agricoltura possono essere compensati con le indennità esigibili in virtù della presente legge.

⁶⁸ Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1393; FF **1985** 1 653).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁷⁰ RS **836.1**

⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1014 2529).

⁷³ RS **830.1**

⁷⁴ RS **831.10**

⁷⁵ RS **836.1**

Art. 20a⁷⁶ Responsabilità

¹ I Cantoni rispondono dei danni subiti dall'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno:

- a. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 27 capoverso 2, 27a capoverso 1 lettera b e 33–36 LPPC⁷⁷;
- b. per l'inosservanza di prescrizioni concernenti l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 27a capoverso 1 lettera b LPPC;
- c. per fatti illeciti dei contabili delle organizzazioni di protezione civile.

² Il diritto al risarcimento si prescrive in un anno dal giorno in cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha avuto conoscenza del danno, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il danno. Se il diritto al risarcimento deriva da un reato per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica tale termine.

³ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali fa valere il diritto al risarcimento mediante decisione formale. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968⁷⁸ sulla procedura amministrativa.

Capo secondo: Organizzazione**Art. 21** Organi e disposizioni applicabili

¹ La presente legge è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari. Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione; per il servizio civile con la collaborazione dell'Ufficio federale del servizio civile⁷⁹ e degli istituti d'impiego.⁸⁰

⁷⁶ Introdotta dal n. II 2 della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° feb. 2015 (RU **2015** 187; FF **2013** 1801).

⁷⁷ RS **520.1**

⁷⁸ RS **172.021**

⁷⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512.1**), con effetto dal 1° gen. 2019.

⁸⁰ Per. introdotto dall'art. 93 della LF del 23 mar. 1962 sulla protezione civile (RU **1962** 1131; FF **1961** 1417). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU **2009** 1093; FF **2008** 2255).

² Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le disposizioni della LAVS⁸¹ concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato. La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 della LAVS è retta dagli articoli 78 LPGA⁸² e, per analogia, 52, 70 e 71a della LAVS.⁸³

³ In deroga all'articolo 78 LPGA, la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari è sottoposta alla legge militare del 3 febbraio 1995⁸⁴, quella dei contabili dell'organizzazione di protezione sottostà alla legge del 17 giugno 1994⁸⁵ sulla protezione civile.⁸⁶

Art. 22⁸⁷ Copertura delle spese di amministrazione

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa ad esse affiliate. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, inoltre, essere concessi sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno⁸⁸. È applicabile l'articolo 69 della LAVS⁸⁹.

Art. 23 Vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA⁹⁰)⁹¹

¹ L'articolo 72 della LAVS⁹² si applica per analogia.⁹³

81 RS 831.10

82 RS 830.1

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).

84 RS 510.10

85 [RU 1994 2626, 1995 1227 all. n. 9, 1996 1445 all. n. 14. RU 2003 4187 art. 76 n. 1]. Vedi ora la LF del 4 ott. 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (RS 520.1).

86 Introdotto dall'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

88 Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 319; FF 1968 II 109). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

89 RS 831.10

90 RS 830.1

91 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

92 RS 831.10

93 Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

² La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliderità⁹⁴ ...⁹⁵ istituisce nel suo seno una sottocommissione incaricata di dare parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l'esecuzione e lo sviluppo ulteriore dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. La sottocommissione ha diritto di presentare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 24⁹⁶ Particolarità concernenti il contenzioso

¹ In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPG⁹⁷, i ricorsi contro decisioni delle casse cantonali di compensazione sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.

² In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPG⁹⁷, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85^{bis} capoversi 2 e 3 LAVS⁹⁸ è applicabile per analogia.⁹⁹

Art. 25 Disposizioni penali

Gli articoli 87 e 91 della LAVS¹⁰⁰ sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

Capo quarto: Finanziamento

Art. 26¹⁰¹ Regola

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

- a. dai supplementi ai contributi dovuti conformemente alla LAVS¹⁰²;

⁹⁴ Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1393; FF **1985** I 653).

⁹⁵ Parte di per. abrogata dal n. I della LF del 18 dic. 1998, con effetto dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

⁹⁶ Nuovo testo giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

⁹⁷ RS **830.1**

⁹⁸ RS **831.10**

⁹⁹ Nuovo testo giusta dall'all. n. 113 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

¹⁰⁰ RS **831.10**

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

¹⁰² RS **831.10**

- b. dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

Art. 27¹⁰³ Supplementi ai contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

¹ Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro di cui agli articoli 3 e 12 della LAVS¹⁰⁴, eccettuate le persone assicurate secondo l'articolo 2 della LAVS.¹⁰⁵

² Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della LAVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo secondo le loro condizioni sociali. Il contributo minimo non può eccedere 21 franchi¹⁰⁶ all'anno. Il contributo massimo corrisponde a 50 volte il contributo minimo. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 della LAVS. L'articolo 9^{bis} della LAVS è applicabile per analogia.¹⁰⁷

³ I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14–16 della LAVS sono applicabili per analogia, comprese le deroghe alla LPGA¹⁰⁸ che vi figurano.¹⁰⁹

Art. 28¹¹⁰ Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

¹ Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

¹⁰⁴ RS **831.10**

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della lla LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹⁰⁶ Nuovo contributo giusta l'art. 9 dell'O 20 del 13 nov. 2019 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG, in vigore dal 1° gen. 2020 sino al 31 dic. 2020 (RU **2019** 3753).

¹⁰⁷ Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell'esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2011** 4745; FF **2011** 497).

¹⁰⁸ RS **830.1**

¹⁰⁹ Introdotto dal n. VII della LF del 4 ott. 1968 che modifica quella sull'AVS (RU **1969** 120; FF **1968** 1 671). Nuovo testo del per. giusta l'all. n. 14 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 766, **1994** V 897, **1999** 3896).

¹¹⁰ Nuovo testo giusta l'all. n. II 6 della LF del 16 giu. 2017 sui fondi di compensazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2017** 7563; FF **2016** 255).

² Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione IPG non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

³ L'amministrazione del Fondo di compensazione IPG è retta dalla legge del 16 giugno 2017¹¹¹ sui fondi di compensazione.

Capo quinto:¹¹² Rapporto con il diritto europeo

Art. 28a¹¹³

¹ Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999¹¹⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004¹¹⁵;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009¹¹⁶;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71¹¹⁷;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72¹¹⁸.

¹¹¹ RS 830.2

¹¹² Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429; FF 2002 6713, 2003 1014 2529).

¹¹³ Nuovo testo giusta l'all. n. 8 del DF del 17 giu. 2016 (estensione alla Croazia dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5233; FF 2016 1899).

¹¹⁴ RS 0.142.112.681

¹¹⁵ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

¹¹⁶ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

¹¹⁷ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

¹¹⁸ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

² Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960¹¹⁹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):

- a. regolamento (CE) n. 883/2004;
- b. regolamento (CE) n. 987/2009;
- c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
- d. regolamento (CEE) n. 574/72.

³ Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

⁴ Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Capo sesto: Disposizioni finali e transitorie¹²⁰

Art. 29¹²¹ Disposizioni applicabili

Le disposizioni della LAVS¹²² concernenti il trattamento di dati personali, l'effetto sospensivo, l'assunzione delle spese e le tasse postali sono applicabili per analogia.

Art. 29a¹²³ Comunicazione di dati

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata, i dati possono essere comunicati, in deroga all'articolo 33 LPGA¹²⁴, alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno 1959¹²⁵

¹¹⁹ RS **0.632.31**

¹²⁰ Originario Capo quinto.

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

¹²² RS **831.10**

¹²³ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU **2000** 2770; FF **2000** 205). Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453; FF **2002** 715).

¹²⁴ RS **830.1**

¹²⁵ RS **661**

sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge.

² Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della LAVS¹²⁶, incluse le deroghe alla LPGa.

Art. 30¹²⁷

Art. 31¹²⁸

Art. 32¹²⁹

Art. 33 Adattamento dei decreti cantonali e dei regolamenti delle casse

I decreti cantonali concernenti l'istituzione delle casse cantonali di compensazione e i regolamenti delle casse di compensazione professionali devono contenere le disposizioni necessarie all'applicazione della presente legge.

Art. 34 Entrata in vigore ed esecuzione

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.

² ...¹³⁰

³ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge ed emana le disposizioni necessarie.

¹²⁶ RS **831.10**

¹²⁷ Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 319; FF **1968** II 109).

¹²⁸ Abrogato dal n. II 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

¹²⁹ Abrogato dal n. II art. 6 n. 8 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e X^{bis} del CO (Contratto di lavoro), con effetto dal 1° gen. 1972 (RU **1971** 1461; FF **1967** II 249).

¹³⁰ Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968, con effetto dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 319; FF **1968** II 177).

Disposizione finale della modifica del 20 marzo 1981¹³¹**Disposizioni finali della modifica del 3 ottobre 2003¹³²****1. Indennità per chi presta servizio**

¹ Le nuove disposizioni si applicano a tutti i servizi prestati dopo l'entrata in vigore della presente modifica.

² Se il servizio attestato sul questionario inizia prima dell'entrata in vigore della presente modifica e termina successivamente, si applicano esclusivamente le nuove aliquote delle indennità. È determinante il periodo di servizio attestato dal contabile.

2. Indennità in caso di maternità

Le nuove disposizioni si applicano anche nei casi in cui il parto avviene durante i 98 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica. In questi casi tuttavia le indennità sono pagate soltanto a partire dall'entrata in vigore e soltanto per il periodo restante del diritto all'indennità secondo l'articolo 16*d*.

3. Contratti d'assicurazione

¹ Le clausole di contratti d'assicurazione che prevedono indennità giornaliera in caso di maternità decadono con l'entrata in vigore dell'ordinamento relativo alle indennità di maternità contemplato dalla presente legge. I premi pagati anticipatamente dopo tale momento vanno restituiti.

² Rimane salvo il diritto a indennità giornaliera inerenti a un parto avvenuto prima.

¹³¹ RU **1982** 1676 all. n. 3; FF **1976** III 155. Abrogate dal n. II 45 della LF del 20 mar. 2008 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 3437; FF **2007** 5575).

¹³² RU **2005** 1429; FF **2002** 6713, **2003** 1032 2595

